

Prot. n.216/C/2014

A TUTTI I SIGG.SOCI

LORO SEDI

Ragusa, 9 Luglio 2014

Oggetto: **Decreto Spending review**"-*Misure fiscali contenute nel D.L. 66/2014-*

Si informano le imprese associate che è stato pubblicato sulla G.U. n. 95 del 24 aprile 2014 (in vigore dalla medesima data) il Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66 recante "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale" (cd. "Decreto Spending review").

Di seguito si elencano le principali novità in materia.

IRAP – Riduzione aliquote dal 2014 (art.2)

A partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013 (ossia 2014 per le imprese con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare), l'art. 2 del DL 66/2014, modificando l'art. 16 del D.Lgs. 446/1997, prevede una riduzione del 10% delle aliquote IRAP, attualmente vigenti.

Dal periodo d'imposta 2014, pertanto, le aliquote dell'imposta regionale sono pari a:

- 3,5%, anziché 3,9%, in via generale, ossia per i soggetti esercenti attività d'impresa per i quali non sono previste le aliquote specifiche di seguito indicate;
- 3,8%, anziché 4,2%, per le imprese titolari di concessioni per la gestione di servizi e opere pubbliche, ad eccezione delle imprese di costruzione e gestione di autostrade e trafori;
- 4,2%, anziché 4,65%, per le banche e gli altri intermediari finanziari;
- 5,3%, anziché 5,9%, per le imprese di assicurazione;
- 1,7%, anziché 1,9%, per i soggetti operanti nel settore agricolo e della pesca.

In sostanza, per i soggetti che applicano il "metodo storico", le nuove aliquote si applicano a partire dalla dichiarazione IRAP 2015 (relativa al periodo d'imposta 2014), mentre con riferimento alla dichiarazione 2014 (per l'anno 2013), restano applicabili le aliquote stabilite in base alla precedente formulazione dell'art. 16 (ossia prima dell'entrata in vigore del medesimo DL).

Diversamente, per i soggetti che adottano il "metodo previsionale", il "Decreto Spending review" permette di usufruire, seppur parzialmente, della riduzione delle aliquote, già in sede di primo acconto (1a rata - giugno 2014).

In particolare, tale metodo prevede, per i contribuenti che hanno delle aspettative di riduzione della produzione netta (ossia della base imponibile IRAP) rispetto all'anno precedente, di determinare l'imposta sulla base di un valore della produzione "stimato" inferiore rispetto a quello dell'anno precedente.

A tale valore, pertanto, verranno applicate aliquote IRAP, parzialmente ridotte, differenziate a seconda dell'attività esercitata.

Di conseguenza, con riferimento al 2014 i contribuenti, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, che intendono "sottostimare" il valore della produzione rispetto a quello relativo al 2013, applicheranno le nuove aliquote IRAP sin dalle rate di acconto di giugno e novembre 2014.

Resta fermo che l'eventuale versamento in più o in meno dell'imposta (effettuato su un valore stimato della produzione netta), potrà essere recuperato in sede di saldo (IRAP 2014, ovvero di acconto IRAP 2015).

Tale soluzione risponde alle esigenze delle imprese che, a causa della perdurante crisi economica, hanno subito una drastica riduzione del fatturato.

Anche per quanto riguarda la facoltà, attribuita alle Regioni, di variare (in aumento o in diminuzione) le aliquote IRAP, ai sensi dell'art. 16, co.3, del D.Lgs. 446/1997, il "Decreto Spending review" riduce la possibilità di variazione dall'1% allo 0,92%.

Resta comunque ferma la facoltà delle Regioni di ridurre le aliquote IRAP fino all'azzeramento, ai sensi dell'art.5 del D. Lgs. 68/2011.

Inoltre, l'art.2 del DL 66/2014 stabilisce che, nell'ipotesi in cui le Regioni abbiano già esercitato tale facoltà, le suddette variazioni devono tener conto delle nuove aliquote IRAP.

Ad esempio, qualora l'aliquota base del 3,9% sia stata già aumentata al 4,9%, per effetto della maggiorazione di un punto percentuale deliberato dalla Regione, tale valore deve essere rideterminato alla luce delle nuove aliquote.

Pertanto, la suddetta maggiorazione regionale (1%) deve essere sommata al valore della nuova aliquota-base (3,5%), determinando una nuova aliquota IRAP maggiorata pari al 4,5% (1%+3,5%).

Sotto il profilo degli effetti finanziari, la relazione tecnica acclusa al Provvedimento indica che l'adozione delle nuove aliquote IRAP comporta una riduzione di gettito pari a 700 milioni di euro per il 2014.

Cuneo fiscale – Riduzione per i lavoratori dipendenti e assimilati (art. 1)

A partire dal mese di maggio, e solo per il 2014, ai lavoratori dipendenti e assimilati, è riconosciuto, in via automatica, un credito che produrrà un aumento in busta paga, nella misura massima di 80 euro.

Al riguardo, in attesa di un intervento normativo strutturale, che riduca genericamente la pressione fiscale sul reddito da lavoro dipendente, da attuare nella legge di Stabilità 2015, viene modificato l'art. 13 del D.P.R. 917/1986 – TUIR, che disciplina le detrazioni d'imposta per i lavoratori dipendenti.

In merito, il nuovo co. 1-bis del citato art. 13 del TUIR attribuisce un credito IRPEF, nella misura pari a:

- o 640 euro, in caso di reddito complessivo non superiore a 24.000 euro (che corrisponde a 80 euro in più per ogni singola busta paga);
- o 640 euro, in caso di reddito complessivo superiore a 24.000, fino a 26.000 euro, attribuito in funzione del rapporto tra "l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro" (il credito mensile viene garantito in misura ridotta).

In particolare, la nuova agevolazione si aggiunge alle detrazioni ordinarie già previste, per i redditi da lavoro dipendente e assimilati, dall'art. 13 del D.P.R. 917/1986 - TUIR.

Diversamente, il DL 66/2014 non attribuisce alcun "bonus" ai lavoratori "incapienti", ossia ai soggetti con un reddito inferiore a 8.000 euro, poiché, in tal caso, la detrazione per i redditi da lavoro dipendente (ai sensi dell'art.13, co.1 del TUIR) azzerava totalmente l'IRPEF dovuta.

Con riferimento alle modalità operative, il Provvedimento, riconoscendo il "bonus" solo per il 2014, prevede che il credito sia rapportato al periodo di lavoro svolto nell'anno e,

allo stesso tempo, stabilisce che l'agevolazione sia automatica, senza alcuna richiesta da parte dei beneficiari.

Circa le modalità operative di attribuzione del beneficio, il "Decreto Spending review" stabilisce che il sostituto d'imposta dovrà:

- verificare la "capienza" reddituale del lavoratore (ossia reddito da lavoro dipendente superiore a 8.000 euro);
- ripartire tale "bonus" nelle retribuzioni erogate da maggio a dicembre 2014, in funzione del periodo di lavoro effettivamente svolto nell'anno.

A tal riguardo, il sostituto d'imposta, per "finanziare" tale credito utilizzerà "l'ammontare complessivo delle ritenute disponibile in ciascun periodo di paga, e, per la differenza, i contributi previdenziali dovuti per il medesimo periodo di paga".

Sotto il profilo degli effetti finanziari connessi a tale misura, la relazione tecnica al DL 66/2014 stima una perdita di gettito pari a circa 6,7 miliardi di euro per il 2014.

Fatturazione elettronica – Novità (art. 25)

Sotto tale profilo, l'art.25 del DL 66/2014 prevede l'anticipazione al 31 marzo 2015 (anziché 6 giugno 2015), del termine di invio obbligatorio delle fatture in forma elettronica in caso di prestazioni eseguite nei confronti di:

- P.A. diverse dalle Amministrazioni centrali (ossia Ministeri, Agenzie fiscali, Enti nazionali di previdenza ecc.)
- Amministrazioni locali (ad es., Regioni, Province e Comuni).

In sostanza, anche per le P.A. locali, il termine di operatività della fatturazione elettronica viene fissato al 31 marzo 2015, senza attendere lo specifico Decreto attuativo da emanare in attuazione dell'art.1, co.214, della legge 244/2007 (legge di stabilità 2008).

Al riguardo, viene, poi, previsto che le fatture elettroniche emesse verso le stesse P.A. debbano riportare obbligatoriamente:

- il Codice identificativo di gara (CIG);
- il Codice unico di Progetto (CUP), in caso di fatture relative a opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari, o interventi eseguiti ai sensi dell'articolo 11 della legge 3/2003.

Nell'ipotesi in cui le fatture non riportino i citati codici CIG e CUP, viene ulteriormente stabilito il divieto, per le P.A., di procedere al pagamento delle fatture elettroniche.

In sostanza, la fattura elettronica diventerà obbligatoria:

- dal 6 giugno 2014, per le fatture emesse nei confronti dei Ministeri, delle Agenzie fiscali (ad es. l'Agenzia delle Entrate), e degli Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale;
- dal 31 marzo 2015, per le fatture emesse nei confronti delle altre P.A.(ad es. la Presidenza del Consiglio dei Ministri), ivi comprese le Amministrazioni locali (ad es. i Comuni).

In base alla relazione tecnica del DL 66/2014 l'anticipazione dell'obbligo di fatturazione elettronica non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Compensazione fra crediti commerciali verso la P.A. e debiti fiscali (artt. 39-40)

In tal ambito, gli artt.39 e 40 del "Decreto Spending review" prevedono:

- la messa a regime del meccanismo di compensazione fra i crediti certificati verso la P.A. e i debiti fiscali derivanti dalla chiusura anticipata delle liti (finora, il meccanismo operava per i soli crediti maturati nei confronti della P.A. entro il 31 dicembre 2012).

Come noto, tale modalità di compensazione avviene mediante l'utilizzo del Modello F24 telematico ("F24 Crediti PP.AA."), che deve indicare gli importi del credito certificato e del debito fiscale;

- l'estensione al 30 settembre 2013 del termine di notifica delle cartelle di pagamento ai fini della compensazione fra i crediti certificati verso la P.A. e i debiti fiscali iscritti a ruolo (il termine per la notifica era precedentemente fissato al 31 dicembre 2012).

In tal caso, la compensazione viene effettuata mediante presentazione ad Equitalia della certificazione del credito verso la P.A., che provvederà ad estinguere il debito fiscale.

In base alla relazione tecnica del DL 66/2014 le disposizioni relative all'utilizzo in compensazione dei crediti commerciali vantati nei confronti della P.A. non determinano effetti finanziari.

Come di consueto gli Uffici dell'Associazione restano a disposizione per eventuali chiarimenti in merito.

Distinti saluti


ANCE RAGUSA
II VICE PRESIDENTE
(Geom. Giovanni Bonometti)